

Marco Bicchierai

LA LUNGA DURATA DEI BENI COMUNI
IN UNA COMUNITÀ TOSCANANA:
IL CASO DI RAGGIOLO IN CASENTINO

[Già pubblicato in *Comunità e beni comuni dal Medioevo ad oggi*.

Atti della giornata di studio (Capugnano, 10 settembre 2005), a cura di Renzo Zagnoni,
Porretta Terme - Pistoia, 2007, pp. 45-60.

© Gruppo di studi alta Valle del Reno (Porretta Terme - Bo) - Società Pistoiese di Storia Patria
(Pistoia) - Distribuito in digitale da Alpes Appenninae - www.alpesappenninae.it]

1. Il castello di Raggiolo. 2. Dai diritti signorili al controllo della comunità. 3. Lo sfruttamento dei beni comuni in età moderna. 4. La fine dei beni comuni

La presenza e lo sfruttamento dei beni comuni da parte di una comunità è sicuramente un tema per la cui analisi si presta bene un'osservazione sulla lunga durata¹. Con la presenza di cambiamenti e distinzioni l'uso collettivo o comunque pubblico di beni comuni è infatti senza dubbio una caratteristica di un lungo periodo che può essere seguita e documentata dai secoli centrali del Medioevo fino a tutta l'età moderna². Ed è proprio un tema per il quale risulta significativa la concezione terminologica di 'antico Regime' in quanto è con le Riforme di fine Settecento che verrà a chiudersi quasi ovunque in Toscana una esperienza economica e sociale durata secoli³.

L'analisi che vogliamo condurre, in forma schematica e succinta, proprio come un esempio in tal senso, trae origine e materiale da due distinte ricerche sul castello casentino di Raggiolo⁴, l'una centrata sul basso Medioevo e in particolare sul Trecento⁵, l'altra sull'età moderna e soprattutto sul Seicento e Settecento⁶, entrambe con interesse alla società alle istituzioni alla comunità. Per il periodo medievale fonte principale è stata quella notarile⁷, per l'età moderna: gli statuti del 1512 e del 1549⁸, un estimo del 1648⁹, soprattutto le deliberazioni della comunità (1631-1641; 1642-1698;

¹ Al di là dell'interesse dal punto di vista giuridico lo studio dei beni comuni si presta come strumento utile per l'analisi socio-economica e istituzionale delle comunità del territorio e l'osservazione risulta particolarmente efficace proprio dove si possa seguirne l'evoluzione e la continuità sul lungo periodo. Cfr. anche M. Bicchierai, *Beni comuni e usci civici nella Toscana del basso medioevo*, in *Beni comuni e usi civici nella Toscana tardomedievale*, Firenze-Venezia, pp. 22-23.

² La documentazione prodotta dalle comunità locali inizia a configurarsi dal tardo medioevo in tipologie che tendenzialmente si manterranno fino a tutto il Settecento: in primo luogo la normativa locale (statuti e riforme agli statuti), poi la documentazione frutto dell'attività deliberativa dei consigli, quindi la documentazione fiscale (estimi, dazzaioi, ecc.).

³ Sui problemi di periodizzazione e sulle implicazioni delle definizioni utilizzate facciamo genericamente riferimento al saggio introduttivo R. Bizzocchi *L'idea di età moderna*, in *Storia moderna*, Roma 1998, pp. 3-21.

⁴ nella sezione storica della BCP, presso il castello dei conti Guidi di Poppi, si trova un cospicuo fondo di manoscritti. L'AVP contiene una massa consistente di materiale documentario frutto dell'attività civile e criminale del Vicariato, di quella della Podesteria e del Comune di Poppi, con altri ulteriori apporti - fra cui documentazione risalente al periodo signorile dei conti Guidi - non ha a tutt'oggi un'inventariazione sistematica. Una inventariazione provvisoria legata alle necessità di spostamento del materiale ha dato una numerazione sequenziale ad ogni pezzo archivistico. A tale numerazione facciamo riferimento nelle note.

⁵ Per la quale si rimanda al volume: M. Bicchierai, *Il castello di Raggiolo e i conti Guidi. Signoria e società nella montagna casentina del Trecento*, Raggiolo-Montepulciano 1994.

⁶ Questa seconda ricerca già predisposta per un volume è attualmente in attesa di pubblicazione con il titolo provvisorio di: M. Bicchierai, *Una comunità di antico regime: Raggiolo in Casentino*.

⁷ In particolare i registri di imbreviature del notaio ser Giovanni di Buto da Ampinana vicario nel castello di Raggiolo del conte Guido Novello II: ASF, *Notarile Antecosimiano*, 9495-9496-9497.

⁸ Ci sono conservati in copia più tarda unitamente alle riforme che venivano a modificarli in un registro conservato in ASF, *Statuti comunità autonome e soggette*, 696.

⁹ AVP, 2298.

1699-1736¹⁰).

Il castello di Raggiolo in Casentino è in effetti uno fra i più adatti di quella valle a costituire un esempio di centro rurale montano 'appenninico'. Posto sui fianchi del Pratomagno all'interno di una lunga valle stretta perpendicolare alla vallata dell'Arno, la valle del torrente Teggina, a un'altezza fra i 550 e i 600 metri si pone in un contesto in cui lo sfruttamento delle risorse della montagna è essenziale per la sopravvivenza¹¹.

1. Il castello di Raggiolo

Raggiolo, centro probabilmente di origine longobarda, nasce come castello agli inizi del Duecento a seguito dell'espansione dei conti Guidi nella valle del Teggina condotta da Guido Guerra III e dal figlio Guido¹². Nel sistema casentino di castelli e signorie viene ad essere un baluardo verso la zona di influenza del vescovo di Arezzo e la via di accesso a un possibile percorso alternativo che varcando il Pratomagno poteva condurre nel Valdarno Superiore. Con le divisioni e i passaggi generazionali in un periodo in cui le vicende della famiglia comitale si mescolano alle lotte politiche e di fazione, all'inizio del Trecento il castello di Raggiolo viene a costituire il fulcro di una piccola signoria territoriale controllata da Guido Novello II che appunto si intitolerà 'conte di Raggiolo'¹³. Dai registri rimastici di un notaio al suo servizio, Giovanni di Buto, è possibile ricostruirne la vita quotidiana, le caratteristiche della società, l'organizzazione e il funzionamento della signoria¹⁴.

In tale periodo la popolazione del castello si collocava intorno alle 330 persone¹⁵. L'economia locale era strettamente legata allo sfruttamento delle risorse naturali, con un deciso carattere 'appenninico'. I castagneti da frutto e da legname costituivano una delle principali risorse; in parallelo vi era lo sfruttamento del bosco ceduo e delle faggete per legna e carbone¹⁶; strettamente connessa alla produzione di legna e carbone vi era la peculiare attività di lavorazione del ferro (addirittura risultano tre le 'fabbriche' nel primo Trecento) che usufruiva anche del torrente sia per il raffreddamento sia come risorsa energetica¹⁷; quindi l'allevamento al pascolo in alpeggio di bovini e soprattutto ovini e di suini nei boschi¹⁸.

Con gli anni Venti del Trecento l'espansione signorile dei Tarlati di Pietramala, grazie alla posizione di forza derivante dall'aver la cattedra vescovile aretina, li portò a dominare anche su

¹⁰ Rispettivamente: AVP, 1373; AVP, 771; AVP, 1380.

¹¹ Per la posizione di Raggiolo nel contesto del Casentino, la sua collocazione topografica, il contesto geostorico facciamo riferimento a: Bicchierai, *Il castello di Raggiolo*, pp. 15-18; C. Beni, *Guida del Casentino*, n. ed. a cura di F. Domestici, Firenze 1983, pp. 375-379; *Guida alla scoperta dei luoghi del Casentino*, Firenze 1995, pp. 193-197.

¹² Bicchierai, *Il castello di Raggiolo*, pp. 23-25.

¹³ *Ibidem*, pp. 25-27. Sulle fasi di espansione dei conti Guidi in Casentino cfr. anche M. Bicchierai, *Ai confini della Repubblica di Firenze. Poppi dalla signoria dei conti Guidi al vicariato del Casentino*, Firenze 2005, pp. 7-12.

¹⁴ Cenni introduttivi sull'attività di ser Giovanni di Buto e i suoi registri di imbreviature notarili in Bicchierai, *Il castello di Raggiolo*, pp. 9-11 e p. 27. Su ser Giovanni e sul padre Buto cfr. anche A. Barlucchi, *Le signorie appenniniche come "paradisi fiscali" trecenteschi: una ipotesi di lavoro*, in *Il confine appenninico: percezione e realtà dall'età antica ad oggi*, Porretta Terme - Pistoia 2001, ("Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana", 11), pp. 103-116, alle pp. 109-115.

¹⁵ Bicchierai, *Il castello di Raggiolo*, pp. 72-73.

¹⁶ *Ibidem*, pp. 40-43.

¹⁷ Dall'esame dei registri di ser Giovanni di Buto ci appaiono appunto nel primo ventennio del Trecento tre distinte fabbriche. La proprietà di esse è del conte Guido Novello che le concede in gestione a degli operatori. Il conte possiede non solo gli edifici, ma anche tutte le attrezzature per il lavoro. Le concessioni per periodi abbastanza brevi possono riguardare anche delle società. Una concessione ad esempio nel 1314 viene effettuata a una società composta da due fiorentini e da un fabbro di Arezzo che si pone come socio lavoratore. Dai documenti vediamo che ogni fabbrica più o meno occupava un fabbro responsabile (in genere il concessionario o uno dei soci concessionari) un altro artigiano specializzato, un paio di lavoranti fissi, alcuni garzoni o apprendisti, in tale contesto risulta interessante la presenza di operai specializzati forestieri richiamati nel castello per tale attività dai concessionari o forse dal conte stesso. Grazie al carbone di legno e alla risorsa energetica del torrente, le fabbriche non si limitavano a un'attività da fabbri, ma vi si lavorava anche il minerale di ferro che veniva introdotto da fuori in Casentino. (*Ibidem*, pp. 65-71).

¹⁸ *Ibidem*, pp. 37-39.

Raggiolo¹⁹. Un dominio signorile che prolungò i caratteri fissatisi da tempo con i conti Guidi, con la significativa variante che venne ad irrobustirsi notevolmente l'istituzione del Comune locale²⁰. Quindi nel 1357 vi fu una ribellione molto probabilmente pilotata da Firenze ai signori (nel contesto appunto della guerra fra Firenze e i Tarlati) e il successivo inserimento patteggiato della comunità di Raggiolo nel Dominio fiorentino²¹. Seguono vicende travagliate, di fatto la pressione fiscale fiorentina si rivelò per gli abitanti del castello più pesante dei tributi signorili²². Una ribellione a Firenze nel 1391 venne severamente punita con impiccagioni e deportazioni. Ancor più devastante per il castello fu quindi la conquista e l'incendio da parte delle truppe viscontee nel 1440. Conquiste violente, incendi, distruzioni, ridussero sensibilmente il tessuto abitativo e demografico del castello, ma non ne interruppero l'esistenza²³.

Dopo la conquista fiorentina di Poppi vi fu l'assestamento di tutto il Casentino all'interno del Dominio fiorentino²⁴. Il castello di Raggiolo, governato dal suo Comune locale, venne inserito all'interno della podesteria di Castel San Niccolò o della Montagna fiorentina²⁵. La relativa lontananza del centro capoluogo di podesteria, favorì il mantenimento di un ruolo amministrativo significativo alla comunità locale, disciplinato da specifici Statuti²⁶.

2. Dai diritti signorili al controllo della comunità

Alcuni dei diritti signorili esercitati dai conti Guidi risultano particolarmente significativi per quello che sarà la gestione di beni pubblici da parte della comunità²⁷. Al di là dei diritti formali di

¹⁹ L'espansione dei signori di Pietramala nel territorio era iniziata dopo la loro conquista della signoria su Arezzo. L'elezione di Guido Tarlati alla cattedra vescovile dopo la morte di Ildebrandino dei conti Guidi da Romena sanciva appunto il loro predominio sulla città e nello stesso tempo poneva nelle loro mani alcune preziose roccaforti - come ad esempio Bibbiena - da utilizzare come basi per un'acquisizione diretta di potere nel contado aretino. Negli anni venti del Trecento il vescovo Guido Tarlati sostiene l'espansione di Arezzo, a vantaggio della propria famiglia, anche nel Casentino. Raggiolo cade sotto il dominio diretto dei signori di Pietramala nel 1325, dopo un breve periodo in cui nella lotta fra Tarlati e Ubertini era stato occupato da questi ultimi. Bicchierai, *Il castello di Raggiolo*, pp. 118-120.

²⁰ Ai tempi del conte Guido Novello II che risiedeva direttamente a Raggiolo e vi teneva una piccola corte, l'amministrazione locale poteva essere curata direttamente dal conte e dai suoi uomini, viceversa la presenza signorile dei Tarlati era distante e diveniva funzionale un'organizzazione amministrativa locale in appoggio all'ufficiale del signore. (*Ibidem*, p. 121).

²¹ Nel contesto della guerra fra Firenze e gli alleati toscani dei Visconti, Marco figlio di Pier Saccone Tarlati, fece di Raggiolo una base contro i conti di Battifolle, alleati di Firenze. Il conte Roberto di Simone da Battifolle nell'aprile del 1356 si pose quindi all'assedio di Raggiolo. Firenze però invece di appoggiarne l'azione gli intimò di togliere l'assedio e nel contempo promosse una pronunciazione locale degli abitanti per un loro inserimento nel territorio fiorentino della Valle fiorentina creato con gli altri centri della valle del Teggina venuti in possesso di Firenze dal 1349. Il 29 aprile il parlamento degli uomini del castello (116 uomini) nomina i delegati da inviare a Firenze a trattare la sottomissione alla città. Il 10 maggio i delegati fanno la loro sottomissione alla Signoria e il 20 maggio vengono approvati e registrati i Capitoli che trattano le modalità di immissione di Raggiolo nel contado e distretto fiorentino. Intanto il 5 maggio a Bibbiena, attraverso un procuratore, Marco Tarlati aveva ceduto a Firenze i suoi diritti sul castello di Raggiolo, la rocca, pascoli, selve, fabbriche e mulino. (*Ibidem*, pp. 121-122).

²² Dopo un periodo di esenzione totale di 8 anni previsto dai patti gli abitanti di Raggiolo furono costretti a confrontarsi con una tassazione più articolata e precisa di quella dei signori feudali. Nel 1365 gli abitanti riuscirono ad ottenere di essere esentati dalle spese di mantenimento del cassero. Nel 1381 dei delegati della comunità a Firenze cercarono nuovamente di ottenere una riduzione della pressione, ma se riuscirono a portare a casa una riduzione della cifra di Estimo, restava il peso di tasse indirette e spese varie aggiuntive (la gabella sui contratti e le gabelle di passaggio per le merci, il palio di seta annuale, la quota del salario del podestà della Montagna fiorentina, l'obbligo all'acquisto di un quantitativo fissato di sale). (*Ibidem*, p. 124).

²³ *Ibidem*, pp. 124-125.

²⁴ Sulla costituzione e organizzazione del vicariato del Casentino dopo la conquista fiorentina di Poppi cfr. Bicchierai, *Ai confini della Repubblica di Firenze*, p. 293 e pp. 312-326.

²⁵ La sede della podesteria era a Castel San Niccolò, per questo la Podesteria della Montagna fiorentina poteva essere chiamata anche Podesteria di Castel San Niccolò. Le comunità che componevano la podesteria erano però isolate in valli parallele perpendicolari a quella dell'Arno e non facilmente collegate (ad esempio da Raggiolo era più comodo raggiungere Poppi o Bibbiena) proprio per questo erano stati istituiti due banchi civili distaccati dalla sede della podesteria, uno a Montemignaio, l'altro ad Ortignano, dove agivano periodicamente due notai dipendenti dal podestà. Quello di Ortignano era tenuto a salire a rendere giustizia a Raggiolo almeno due volte al mese.

²⁶ Molto probabilmente una prima redazione statutaria locale dovette essere realizzata poco dopo l'inserimento nel dominio fiorentino poiché questa era la politica appunto della città, ma non ne abbiamo traccia documentaria. I più antichi frammenti di statuti rimastici risalgono al 1484, mentre il primo testo completo che ci è pervenuto è quello degli statuti del 1512 (Cfr. ASE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 696).

²⁷ Formalmente i diritti signorili dei conti Guidi potevano rifarsi alle concessioni imperiali dei secoli XII e XIII (Federico I, 1164; Enrico VI, 1191; Federico II, 1220) che caratterizzavano per la loro signoria la *plenitudo potestatis*. Concretamente la dimensione del potere signorile, variabile nel tempo, si articolava nella fusione di diritti patrimoniali sulle terre e le risorse, di diritti derivanti dai rapporti di soggezione personale al signore degli uomini come *fideles*, di diritti legati alle funzioni pubbliche e giurisdizionali del signore.

proprietà su tutte le terre (con il corollario di censi o di riconoscimenti, ma che non impedivano una sostanziale libertà di scambio dei terreni coltivati²⁸) i conti controllavano le vaste estensioni di boschi e pascoli non coltivate e non sfruttate singolarmente. In tal senso da un lato concedevano la licenza di taglio nei boschi cedui e nelle faggete dietro corresponsione di una imposta sul taglio e la vendita della legna²⁹; dall'altro concedevano, per lo più in appalto, la gestione dello sfruttamento dei pascoli, che comportava la riscossione di un'imposta sul pascolo da chi conduceva bestiame agli alpeggi³⁰. Oltre all'aspetto economico, in tal modo la curia signorile veniva ad esercitare anche una funzione di controllo³¹.

Altrettanto significativo era il diritto esclusivo del conte sulla molitura sia dei grani sia -soprattutto- delle castagne. Il mulino era del conte e veniva dato in concessione con l'annesso obbligo per tutti di macinare esclusivamente in quel mulino³². Allo stesso modo le fabbriche di Raggiolo erano di proprietà del conte ed erano affidate in gestione per periodi brevi ed importi significativi³³.

Con la fine della signoria dei Guidi e dei Tarlati molti dei diritti signorili passano al Comune locale. Il Comune come istituzione era già presente nel periodo signorile e doveva collaborare nell'amministrazione locale³⁴. La ribellione al dominio signorile dei Tarlati e i patti di sottomissione a Firenze ne rafforzarono l'autorità. Con tali patti al Comune di Raggiolo andava il controllo dei boschi delle selve, del mulino e delle fabbriche, che erano stati del conte³⁵. Tale concessione, insieme al diritto-dovere di redigere degli statuti locali³⁶ e all'esenzione per un periodo dalle

²⁸ Nel Trecento gran parte della terra coltivabile era data in concessione ai lavoratori che potevano disporre con una libertà piuttosto ampia. I tipi di concessione che originariamente dovevano essere stati diversi erano in questo periodo venuti tutti ad uniformarsi sulla concessione di tipo feudale. Il possesso della terra era sostanzialmente garantito in perpetuo, trasmissibile in eredità, cedibile per vendita, affitto o costituzione di dote, passibile di pignoramento, frazionabile. I contadini per tale possesso (al di là degli obblighi personali come *fideles*), erano tenuti a pagare *census, servitia et redditus* formula che riassumeva in un canone economico annuale abbastanza basso più antiche prestazioni economiche o personali di vario tipo. Inoltre dato il diritto formale di proprietà del conte, questi riceveva per ogni transazione riguardante i terreni una percentuale intorno al 10 % del valore pattuito fra le parti. Bicchierai, *Il castello di Raggiolo*, pp. 103-105.

²⁹ Una gabella sui legnami tagliati veniva chiesta dai conti Guidi anche nelle signorie della Val di Sieve, Per quanto riguarda Raggiolo vediamo ad esempio il conte Guido Novello ricevere una percentuale di lire 5 *pro stipulatione lignis* per la vendita di una quantità di legna tagliata sufficiente a fare 100 salme di carbone. (*Ibidem*, p. 40).

³⁰ Il controllo e lo sfruttamento economico dei pascoli, che spettavano di diritto al conte, venivano spesso ceduti in affitto con una concessione annuale. Ad esempio vediamo nel 1316 il conte Guido Novello cedere ad alcuni uomini di Garliano associati fra di loro i pascoli degli alpeggi di Raggiolo, Garliano e Quorle (posti sui crinali dello spartiacque fra il bacino del torrente Teggina e quello del torrente Solano). Secondo il contratto annuale le bestie che erano condotte a pascolare dovevano essere marchiate, quelle senza contrassegno sarebbero state sequestrate dalla curia; chiunque in accordo con gli affittuari avesse condotte bestie al pascolo doveva pagare loro l'*erbagium*; per un anno di affitto il conte riceveva dagli affittuari sessanta lire di fiorini piccoli. (*Ibidem*, p. 37).

³¹ Controllo che poteva configurarsi anche nel divieto al taglio o al pascolo in terreni concessi dal conte. Ad esempio nel 1316 il conte Guido Novello concede *ad laborandum* a un uomo di Raggiolo un tenimento ritornato alla curia, costituito da terreni arativi, a vigna e boschi, con l'esplicito divieto di non tagliare alberi (*Ibidem*, p. 42).

³² Per la verità non sono rimasti fra le imbreviature di ser Giovanni di Buto contratti di concessione del mulino di Raggiolo, posto alla confluenza fra il torrente Teggina e il borro Barbozzaia, da parte del conte, forse perché la concessione era a lungo tempo, come potrebbe far pensare anche il nome che nel Trecento era dato al mulino: "mulino di Bullo". In ogni caso la prerogativa sull'attività molitoria in esclusiva era un classico dei diritti signorili dei conti Guidi (cfr. G. Cherubini, *La «bannalità» del mulino in una signoria casentinese (1350)*, in Id., *Signori, contadini, borghesi*, Firenze 1974, pp. 219-228). Per quanto riguarda non solo il mulino di Poppi, ma anche i mulini di altre località soggette ai conti Guidi e la loro gestione cfr. anche Bicchierai, *Ai confini della Repubblica di Firenze*, pp. 201-202.

³³ Nelle concessioni effettuate dal conte Guido Novello l'affitto delle fabbriche con le loro attrezzature è per lo più per periodi brevi (un anno, quattro anni, sei anni) sebbene rinnovabile, con canoni comunque annuali. Nel 1315 una fabbrica è ceduta in affitto per lire 100 l'anno; nel 1319 la concessione di un'altra fabbrica prevede un canone annuale di 65 lire. Una terza fabbrica nel 1320 viene concessa al canone annuale di 5 fiorini e mezzo. (*Ibidem*, pp. 66-67).

³⁴ Non abbiamo attestazioni documentarie esplicite in merito. Nel Trecento il Comune di Raggiolo aveva dei "consiglieri" e riscuoteva una imposta diretta sui terreni, con la quale probabilmente venivano coperte spese locali. (Bicchierai, *Il castello di Raggiolo*, pp. 114-115). Possibile che (per analogia con altre località per cui vi è testimonianza esplicita) il Comune avesse dei propri ufficiali e soprattutto dei "campai" per sorvegliare e stimare eventuali danni dati a terreni, colture, bestiame (per un confronto con Poppi: Bicchierai, *Ai confini della Repubblica di Firenze*, pp. 230-233).

³⁵ Il primo punto dei capitoli di sottomissione di Raggiolo a Firenze del 20 maggio 1357 riguarda significativamente proprio questo aspetto: «In primis quod omnes et singule fabrice, pascua, nemora, silve, seu res corporales, et ius exactionis pedaggi que hactenus fuerint comunis seu regentium comune castri Raggiuoli predicti [...] intelligantur deinceps perpetuo esse comunis et universitatis de Raggiuolo predicto, et per ipsum comune et universitatem possint haberi, teneri, exigi, et fictari [...] ut ex ipsorum redditibus possint sibi occursis sumptibus subvenire» ASF, *Capitoli*, 6, c.32r.

³⁶ Gli stessi capitoli di sottomissione dispongono infatti che entro tre anni gli uomini di Raggiolo si debbano dotare di propri statuti.

imposte³⁷ era una prassi che talora Firenze adottava, probabilmente proprio per garantirsi meglio l'appoggio delle comunità che le si erano assoggettate e per ridurre il rischio di ribellioni e ritorni signorili³⁸.

Gli statuti iniziali che non ci sono rimasti probabilmente oltre a disciplinare gli uffici locali della comunità stabilivano anche le modalità di gestione di mulino, fabbriche, selve e pascoli.

Di minor ampiezza dei diritti signorili i diritti del Comune come rappresentante della comunità dovevano però essere più concreti e forse più concretamente tutelati. Anche dopo la ribellione a Firenze e la dura punizione da parte della città, i diritti della comunità su pascoli, boschi, e sul mulino non furono messi in discussione³⁹. Il Comune è però inserito adesso in una struttura statale - prima della Repubblica fiorentina poi del granducato mediceo - dove vi sono delle autorità istituzionali superiori che a prescindere e al di là degli statuti locali possono deliberare normative generali che vengono a incidere anche sul contesto locale. In tal senso un esempio particolarmente significativo sarà la legislazione granducale sulla limitazione del taglio nelle selve. Una prima legge nel 1559 limitò il taglio dei castagni sull'Appennino⁴⁰, una seconda ancor più drastica del 1575 vietò del tutto il taglio di legna verde limitando ogni eventuale norma degli statuti locali in merito e fissò dei rigidi limiti al taglio di castagni, faggi e piante cedue⁴¹, nello stesso periodo presero ad essere istituite delle visite ispettive annuali alle selve, che in Casentino erano condotte dai vicari⁴². Tale normativa - probabilmente insieme a una redistribuzione economica su scala regionale⁴³ - porterà a un drastico ridimensionamento del taglio per fare carbone con la conseguente cessazione della lavorazione del ferro (dal Cinquecento scompaiono indicazioni di una lavorazione del ferro a Raggiolo⁴⁴) l'inizio di una emigrazione di maestranze come carbonai, l'incremento del ruolo economico dell'allevamento transumante⁴⁵. In questo contesto anche la difesa dei confini del territorio della comunità e più concretamente delle aree di pascolo si inserisce in una dinamica che vede ora farsi fondamentale il ruolo di organi istituzionali e giuridici centrali. Particolarmente significativa, ad esempio, per la comunità di Raggiolo sarà una vertenza pluriennale portata avanti nei primi del Settecento davanti alle magistrature fiorentine per la difesa

³⁷ Come abbiamo accennato gli abitanti di Raggiolo nei capitoli di sottomissione venivano resi liberi ed immuni per un periodo di 8 anni da ogni dazio, gabella, imposta, prestanza, dovuta al Comune di Firenze, fatta eccezione per la gabella delle porte della città di Firenze.

³⁸ Un quadro sistematico di tale aspetto potrebbe venire da uno spoglio accurato dei patti contenuti nei registri fiorentini dei *Capitoli*. Sull'aspetto delle esenzioni temporanee dalla tassazione come prassi ricorrente nei patti stipulati fra Firenze e le comunità che le si assoggettavano si può intanto vedere S. Epstein, *Strutture di mercato*, in *Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV)*. Ricerche, linguaggi, confronti, San Miniato - Pisa 2001, pp. 99-134, a pp. 104-105.

³⁹ In realtà più che da testimonianze esplicite in tal senso lo possiamo ricavare dal fatto che ritroviamo appunto la gestione di tali beni nei primi statuti completi rimastici del Cinquecento. Anche nei frammenti di statuti del 1484 si trova un significativo accenno alle fabbriche di Raggiolo, che sono definite "fabbriche del Comune di Raggiolo" e vengono date in concessione. Anzi la rubrica esplicitamente tutela i conduttori delle fabbriche proteggendo la legna tagliata per fare carbone ad uso appunto delle fabbriche: «Quod de cetero nulla persona cuiusque status et gradus et conditionis existat audeat vel presumat per se vel alium seu alios sub aliquo quesito colore auferre vel apportare vel auferri vel apportari facere aliquod genus lignaminis incisus ad instantiam conductorum fabricarum dicatorum comunis Raggiuoli [...] dummodo dicta ligna essent incisa ad usum et per usum fabricae pro conficiendo carbonibus pro dicti fabricis vel aliqua earum» (ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 696, c. 7r). Sulla gestione di tali beni rimasti legati alla comunità durante l'età moderna per la quale abbiamo documentazione ampia ed esplicita ci soffermeremo più avanti.

⁴⁰ La legge limita il taglio dei castagni sull'Appennino, compresi esplicitamente i castagni "reggiolani", L. Cantini, *Legislazione toscana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini*, Firenze 1800-1808, vol. III, p. 328.

⁴¹ *Ibidem*, vol. IX, pp. 351-353.

⁴² Nei registri di *Partiti e deliberazioni* della comunità risulta sistematico lo stanziamento annuale per la visita del vicario alle selve.

⁴³ In età moderna si consolidò come area di lavorazione del ferro la Montagna Pistoiese a scapito di una più ampia diffusione e parcellizzazione del periodo basso-medievale, probabilmente per il confluire di dinamiche economiche (riduzione della domanda sui mercati locali, maggiori costi per il trasporto di minerale, maggior interscambio commerciale regionale dei prodotti finiti) e di interessi diretti della famiglia Medici.

⁴⁴ Nella documentazione dal Seicento non si trovano più accenni alla produzione e lavorazione del ferro se non nei cognomi che proprio in quel periodo cominciano a consolidarsi a Raggiolo (una famiglia "Ferri" e una famiglia "Fabbri"), ma che possono trovare la loro ragione nella memoria di qualche generazione precedente.

⁴⁵ Proprio le disposizioni statutarie per la salvaguardia di pascoli d'alpeggio e delle pasture boschive consentono di cogliere l'affermarsi anche a Raggiolo e sulla sua montagna della pastorizia transumante, mentre invece tale aspetto non risulta presente nel periodo basso-medievale (cfr. Bicchierai, *Il castello di Raggiolo*, pp. 37-38). Negli statuti del 1581 si fissa ad esempio un limite di 2000 capi per il bestiame minuto forestiero che può pascolare d'estate nelle pasture del Comune di Raggiolo, cifra che si può spiegare appunto con l'inserimento nel circuito della transumanza (ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 696, c. 49v-50r). Le disposizioni settecentesche sono più esplicite: in una deliberazione del 1747, ad esempio, si consente il passaggio da e per i luoghi di pastura - passando per la strada maestra - «alle pecore maremmane tanto per la gita che per la tornata dalle Maremme» (AVP, 734, f. I, c. 76r-79r).

dei pascoli sugli alpeggi del Pratomagno nei confronti delle comunità confinanti (Garliano da un lato, Calletta dall'altro), vertenza che comportò probabilmente numerosi stanziamenti di spesa per visite di ricognizione, produzione di documenti, patrocinio, ecc⁴⁶.

3. Lo sfruttamento dei beni comuni in età moderna

Con la cessazione dell'attività delle fabbriche, al Comune di Raggiolo nel corso dell'età moderna restavano la gestione del mulino, dei boschi e dei pascoli (sugli alpeggi, ma anche negli stessi boschi). La gestione di tali beni era regolata sia dagli Statuti (come abbiamo detto persi quelli legati al momento dell'assoggettamento a Firenze i più antichi rimastici sono del 1512), sia dalle riforme agli Statuti stessi, o da nuove versioni, sia dalle Deliberazioni correnti prese di volta in volta dal Consiglio della comunità.

Riassumeremo schematizzando il sistema di sfruttamento cercando di indicare le linee costanti.

In primo luogo la comunità aveva individuato e chiaramente indicato anche negli Statuti un'area 'bandita' vietata cioè al pascolo libero del bestiame⁴⁷. Tale area comprendeva sia terre pubbliche che private e lo scopo della sua esistenza era di tutelare boschi e castagneti e ricavare un'entrata dalle multe comminate soprattutto al bestiame 'forestiero'. Quindi il Comune aveva beni specificamente propri, sia terreni coltivabili⁴⁸, sia boschi a faggi, sia pascoli (alpeggi e 'scopete'). I primi potevano essere concessi in affitto per intero o per parti, oppure venivano deliberate specifiche concessioni di taglio di determinati numeri di faggi, dietro compenso, sempre in rispetto della normativa granducale⁴⁹. Nei secondi era consentito pascolo al solo bestiame dei residenti⁵⁰.

Per un certo periodo questo avvenne in modo libero, poi progressivamente nel corso del Cinquecento dietro pagamento di una cifra, sistema che data la probabile complessità della riscossione indusse quindi il Comune a passare a concedere in appalto la riscossione dei proventi dei pagamenti per il pascolo nelle terre comuni⁵¹. Anche la gestione e riscossione degli affitti dei terreni del Comune che venivano concessi, veniva per lo più appaltata ed indicata con il nome di

⁴⁶ Nella documentazione locale prodotta dalla comunità si colgono i riflessi di questa vertenza. Ad esempio una deliberazione del 24 settembre 1704 per motivare uno specifico stanziamento parla di 6 rappresentanti della comunità che «servatis servandis si trasferirono assieme con me cancelliere nell'alpe di Prato Magno per riconoscere i confini fra la loro comunità e quella di Calletta e Vanna, a tenore degli ordini del Magistrato massimo dei Signori Nove [...], dove arrivati assieme e con il signor Antonio Bargellini, cancelliere sostituto di Rassina e i rappresentanti di detto comune di Calletta, si diede mano a riconoscere detti confini, ma essendo sopraggiunta una foltissima nebbia non vi fu modo di terminare l'affare e perciò fu differito a tempo nuovo» (AVP, 1084, c. 30v). Così ancora nell'agosto 1709 troviamo uno stanziamento di 20 scudi «per il proseguimento della causa vertente per differenze di confini tra loro comunità e quelle di Garliano e Calletta e per impiegare il denaro per quello che di mano in mano andrà ocorendo per la lite predetta» (AVP, 1084, c. 66r).

⁴⁷ Già nel primo capitolo degli Statuti del 1512 viene indicata un'area 'bandita' cioè vietata al pascolo libero del bestiame della quale vengono dettagliatamente illustrati i confini. In tale zona le bestie appartenenti a forestieri trovate a pascolare pagavano una penale (5 soldi per le bestie piccole, 10 per le grandi, 10 lire per branco), quelle appartenenti agli abitanti una pena nettamente più bassa (1 soldo, 5 soldi, 5 lire). (ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 696, c. 18r)

⁴⁸ Ad esempio indicativo è in merito il capitolo XII degli stessi Statuti del 1512: «Ancora e' predicti statutori statuirono et ordinorno et provedono come molti sono quelli che hanno de' beni di dicto comune et quelli lavorano et fruttano alloro piacere et volontà, et chi lavorerà e' decti beni et terreni di dicto comune sia tenuto et obligato pagare suo dare per terratico di detti beni, per raccolto di staia 6 sia tenuto dare staio 1, et chi seminasse nelle loro faggiete sia tenuto al comune di staia 8 di ricolta paghi staia 1 » (*Ibidem*, c. 19v).

⁴⁹ Un buon esempio viene da una delibera di concessione in appalto del taglio di 50 faggi del maggio 1705. Il consiglio del Comune fissa la zona precisa dove si potrà tagliare; quindi stabilisce che prima di iniziare a tagliare debba essere integralmente pagata la cifra offerta al Comune e sia stata ottenuta la licenza di taglio da parte del Magistrato di Parte Guelfa di Firenze; infine impone che il taglio debba avvenire entro l'ottobre di quell'anno, scaduto il termine non si potrà più tagliare, ma i faggi già pagati e non tagliati non verranno rimborsati. (AVP, 1084, c. 37r). Nel corso del Settecento appaiono spesso concessioni di tagli di 15-20 faggi, le zone di taglio sono quelle verso il crinale del Pratomagno, il prezzo sembra essere fisso sui 13 soldi e 4 denari a faggio.

⁵⁰ In una riforma statutaria del 1545 vediamo il consiglio del Comune che delibera di destinare la 'pastura di Prata' di proprietà del Comune all'utilità di tutti gli abitanti, purché chiunque vi conducesse le bestie pagasse la cifra di volta in volta fissata; viene invece esplicitamente escluso il pascolo al bestiame forestiero (ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 696, c. 34v).

⁵¹ Vediamo in merito una riforma statutaria del 1560: «Atteso et considerato come per il passato s'è costumato che li consiglieri del comune di Raggiolo andassino a contare il bestiame che viene a pasturare, per che si paga al comune S. 1 et d. 4 dell'una, et con ciò sia che detta pastura sia defraudata per che il detto bestiame non si conta mai, et però per obviare a tal cosa statuirono deliberorno et ordinorno che per l'advenire si metta all'incanto detta pastura ogni anno a di primo di maggio et diasi a quello che più offerisse al comune, et per quello che s'affitta si metta ad entrata al camarlingo et il conductore di detta pastura si pigli pensiero di riscuotere detti S. 1 et d. 4 per bestia minuta et le bestie grosse S. 5 d. 4 dell'una» (ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 696, c. 34v).

‘terratici’⁵².

Dalla documentazione fiscale si può ricavare un quadro, comunque parziale, dei terreni del Comune⁵³. Vi erano intanto circa 25 appezzamenti piccoli di terreno parte coltivabile parte a bosco ceduo e castagni selvatici, ognuno fra lo staioro e i 4 staiori, concessi in affitto. Quindi due grandi ‘scopete’ per complessivi 46 staiori per il pascolo del bestiame. Infine le faggete - vengono indicate con nomi specifici tre selve⁵⁴ - e i pascoli da alpeggio, più lontani dal paese e per i quali non abbiamo indicazioni delle estensioni.

Venendo al mulino vediamo il Comune ribadire chiaramente negli Statuti il suo monopolio sull’attività molitoria, direttamente discendente dai diritti signorili, con multe salatissime per chi fosse stato trovato a macinare grano, segale, biade, castagne e marroni in altro mulino che non fosse quello del Comune posto ai piedi del paese⁵⁵. Il mulino veniva concesso in affitto, ma l’affitto riguardava la gestione, l’attività di mugnaio e il mantenimento del mulino e delle attrezzature dovevano essere infatti assicurati da un professionista, possibilmente forestiero, ingaggiato da chi prendeva in affitto il mulino⁵⁶. Le spese grosse come quelle per la sostituzione o la riparazione delle macine, dei condotti, della doccia, del ritrecine erano a carico della comunità⁵⁷. La gestione dei beni comuni per l’insieme dei provvedimenti e delle decisioni, così come per le entrate che portava, era senza dubbio una delle attività principali del Comune. Il consiglio periodicamente - con l’andare del tempo anche sistematicamente ogni anno - metteva all’asta la riscossione della pastura e dei terratici (cioè i canoni dei terreni concessi in affitto), così come il mulino, inoltre deliberava le eventuali concessioni di taglio di faggi, provvedeva a organizzare la visita periodica annuale del vicario nelle selve, si preoccupava del controllo dei confini, stanziava eventuali somme per spese in controversie o nel mantenimento del mulino⁵⁸. Inoltre la complessità di un’azione di controllo sui terreni concessi, sulle selve dove il pascolo era consentito, sulla zona bandita al pascolo, sul taglio dei faggi, sul bestiame condotto, ecc., fece sì che presto la figura del campaio, benchè con la possibilità di essere affiancata da due assistenti di sua scelta, si rivelasse insufficiente⁵⁹. Così a

⁵² Nei registri seicenteschi e settecenteschi di *Partiti e deliberazioni* gli incanti dei terratici così come dei proventi delle pasture si ripetono sistematicamente.

⁵³ In particolare un piccolo quaderno compreso nella serie archivistica della *Decima granducale* riporta, su richiesta del podestà di Castel San Niccolò tutti gli affittuari dei beni del Comune nel 1555 con l’indicazione del terreno e le dimensioni, la durata dell’affitto e il canone (ASF, *Decima granducale*, 6881, cc. 3-37).

⁵⁴ Una concessione in appalto per tre anni del 1649 parla dell’incanto dei proventi delle selve della Gorga, della Scopeta e della Squia (AVP, 771, c. 37r).

⁵⁵ Già negli Statuti del 1512 nel capitolo 11 si prevede una multa addirittura di L. 1 per volta per chi fosse stato trovato o fosse stato accusato di aver portato a macinare *grani, segali, biade, et castagne et marroni* a un altro mulino che non fosse quello del Comune (ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 696, c. 19v).

⁵⁶ Una riforma statutaria del 1560 interviene a correggere usi e normativa che non ci è giunta (non si parla del mulino negli statuti del 1512). In tale riforma da un lato si dispongono delle agevolazioni per chi avesse vinto l’appalto annuale della conduzione del mulino, come ad esempio la possibilità di pagare la somma offerta all’asta in quattro rate, dall’altro si ribadiva l’obbligo di avvalersi di un mugnaio professionista e il divieto per il conduttore di macinare direttamente (ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 696, c. 38r). Tale divieto veniva in genere ribadito in ogni delibera di concessione in appalto. Vediamo così ad esempio il 10 marzo 1641 i consiglieri del Comune concedere in affitto il mulino al vincitore dell’asta «per l’anno da cominciare il primo di aprile prossimo futuro, a’ patti vecchi e modi usati, et con obbligo che il conduttore dovesse mettere in detto mulino un mugnaio con un mugnaio et non dovesse da sé esercitare et fare il mugnaio con grave danno della comunità per il grande stratio si fa delle macine» (AVP, 771, c. 1v).

⁵⁷ Il logorio costante consumava le macine e ogni tanto occorreva cambiarle, se era possibile il Comune cercava di ridurre la spesa, magari comprandone solo una per volta, la spesa per una macina era infatti decisamente considerevole, ad esempio vediamo nel 1635 il consiglio del Comune autorizzare il camarlingo a spendere L. 60 per comprare una macina nuova, spesa cui si aggiungevano i costi di trasporto e montaggio (AVP, 1373, c. 71v). Inoltre tutto il complesso acquedotto-doccia subiva pesantemente l’usura dell’acqua e occorreva intervenire spesso per rifare la doccia che era in legno, ad esempio nel 1719 la spesa complessiva (materiali e manodopera) per rifare la doccia arriva a L. 74 (AVP, 1084, fasc. II, c. 58 r-v).

⁵⁸ Prendendo ad esempio come anno il 1725 vediamo che il consiglio del Comune il 13 maggio stanziava i soldi per pagare i deputati alla verifica dei confini dei pascoli a causa di una controversia con gli abitanti di Garliano, quindi concede a un uomo il taglio di 10 faggi in una selva del Comune, stanziava la somma per le spese dovute all’annuale visita del vicario alle foreste e macche di Raggiolo. Il 27 maggio in un’altra riunione si procede all’incanto del provento delle pasture; il 2 luglio viene deliberata un’altra concessione di taglio per 16 faggi; il 26 agosto viene messo all’incanto il provento dei terratici per tre anni. Il 30 settembre il consiglio approva una serie di lavori da fare al mulino e stanziava le somme necessarie; il 2 novembre viene messo all’incanto per un anno l’affitto del mulino (AVP, 1084, cc.vv.).

⁵⁹ La figura del campaio, indispensabile in ogni comunità, era prevista fin dai più antichi Statuti e sui suoi compiti e caratteri poteva capitare che si potesse deliberare o integrare la normativa statutaria, ad esempio proprio con una organica delibera sulla figura del campaio si aprono le riforme statutarie del 1549. In essa si illustrava come l’ufficio del campaio consistesse nel trovare e investigare tutti i danni dati a terreni, boschi e colture, pubblici e privati, nel segnalare il danno a chi l’aveva subito e ogni tre giorni fare rapporto al notaio della podesteria delle segnalazioni fatte. Inoltre aveva il compito del controllo sulle bestie forestiere ammesse al pascolo nel territorio di

partire dagli anni Trenta del Seicento si consolidò l'usanza di sorteggiare ogni sei mesi insieme ai nuovi ufficiali un numero variabile di 'mascherini' o 'guardie segrete' che rimanendo in teoria segrete dovevano appunto coadiuvare il campaio nei suoi compiti di controllo⁶⁰.

Allo stesso tempo i beni comuni costituivano una fondamentale risorsa per l'economia e la vita quotidiana locale. Il ruolo essenziale del mulino è palese, ma importante era sicuramente anche la possibilità concessa al pascolo del bestiame locale - gratuita o dietro pagamento - nei boschi e nei pascoli d'alpeggio.

Dalle fonti fiscali emerge, infatti, il quadro di una piccola proprietà diffusa⁶¹ costituita però da lunghe serie di piccolissimi appezzamenti di terreno (mediamente una quindicina per portata) veri fazzoletti di terra, molto probabilmente proprio strisce di terrazzamento dei fianchi della valle, dedicate a un po' di cereali e vigne, con terreni appena un po' più grandi (da uno a tre stajori) per i castagneti da frutto. In tale quadro con l'aggiunta dei limiti al taglio e all'attività di fare carbone l'allevamento era una risorsa integrativa essenziale e le ampie estensioni di bosco o d'alpeggio da dedicare al pascolo non potevano essere che quelle comuni. Inoltre gli stessi pascoli aperti al bestiame forestiero non solo permettevano al Comune di irrobustire le sue entrate (consentendo di ridurre altre imposte locali gravanti invece sugli abitanti⁶²), ma potevano più facilmente contribuire ad inserire gli abitanti di Raggiolo nel giro economico-sociale della pastorizia transumante, così che anche per il bestiame locale, magari raggruppato in greggi e branchi più ampi di tanti proprietari condotti da una decina di montanari, si adottò presto il sistema della transumanza con il soggiorno invernale in Maremma.

4. La fine dei beni comuni

Il sistema dei beni comuni e il suo stretto rapporto funzionale con l'istituzionale comunale ebbero di fatto la loro fine con il chiudersi del Settecento per il combinarsi di una serie di interventi di riforma. In primo luogo agì la politica di riforma agraria del granduca Pietro Leopoldo. La politica economica e agraria del granduca lorenese ispirata dai principi illuministi si era diretta verso le istanze innovative dell'epoca. Fra tali innovazioni largo spazio aveva la divisione di grandi possessi terrieri in appezzamenti singoli da concedere a livello, aspetto che doveva riguardare non solo i latifondi delle congregazioni religiose che furono soppresse, ma anche i beni delle comunità: già gli articoli 30 e 35 del *Regolamento generale per le Comunità del Contado e Distretto* del 1774 prevedevano perciò l'allivellazione ovunque dei beni comunali. Di fatto, anche per le notevoli resistenze incontrate - soprattutto proprio nelle zone montane della Lunigiana, della montagna pistoiese, del Casentino - le cose andarono avanti per le lunghe e in modo non omogeneo⁶³. Anche a Raggiolo, comunque, come nel resto del Casentino, si arrivò a partire dal marzo 1782 a mettere in atto il processo di allivellazione⁶⁴.

L'asta fissata dai consiglieri del Comune doveva tenersi nei giorni 13, 20 e 28 aprile. In vista dell'asta venne predisposta l'offerta divisa in soli 5 grandi lotti⁶⁵: uno di essi comprendeva tutti i terreni dati frazionati in affitto da cui si ricavano i 'terratici'; un altro comprendeva tutte

Raggiolo con responsabilità economica diretta nei confronti del camarlingo del Comune per omessa segnalazione di bestie o per errori di conteggio (ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 696, c. 39r).

⁶⁰ Dai primi registri di *Partiti e deliberazioni* che ci sono rimasti del 1631 appare già il sorteggio semestrale di mascherini che svolgevano segretamente il loro compito di vigilanza.

⁶¹ Tale quadro è riscontrabile sia per le prime rilevazioni fiscali di cui possiamo disporre: le portate al Catasto fiorentino del Contado e distretto del 1435 (quartiere di San Giovanni, ASF, *Catasto*, 594), sia dagli Estimi locali redatti per la redistribuzione della tassazione diretta locale e fiorentina (Estimo del 1648: AVP, 2298; Estimo del 1718: ASF, *Decima granducale*, 6887 e 6888).

⁶² L'imposta locale veniva distribuita fissando un'aliquota da imporre per ogni Lira d'estimo valutando il fabbisogno sulla base delle uscite sicure e del quadro delle possibili entrate.

⁶³ Cfr. G. Turi, «Viva Maria». *La reazione alle riforme leopoldine (1790-1799)*, Firenze 1969, pp. 50-95; L. Tocchini, *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine*, in «Studi Storici», II, 1961, pp. 232-262.

⁶⁴ Il 2 marzo 1782 i consiglieri del Comune fecero affiggere i pubblici editti per l'allivellazione dei beni comunitativi, fissando l'asta per i giorni 13, 20 e 28 aprile, i primi due a Poppi, il terzo a Raggiolo. Tutta la procedura amministrativa che ne seguì, nelle sue varie fasi che illustreremo nel testo è contenuta nel registro AVP, 1797, cc. 5-52.

⁶⁵ Lotto 1: Beni di Traverseto; Lotto 2: Beni dei Pareti; Lotto 3: Selva di Scopeto; Lotto 4: Terratici; Lotto 5: pastura.

le terre riservate al pascolo, sia di bosco che di alpeggio, quasi 1100 statori di terreno; una era costituita da un'unica grande selva; le ultime due erano composte da vari appezzamenti di bosco con castagneto. Le prime due aste a Poppi andarono deserte. Nella terza a Raggiolo vi furono offerte, basse, solo per due lotti. L'asta venne quindi rifatta il 5 maggio. In tale sessione vennero aggiudicati tutti i lotti, con una gara che di fatto coinvolse però solo quattro persone di Raggiolo che si contesero i vari lotti e se li aggiudicarono⁶⁶.

La questione sembrava essersi conclusa con un'entrata tutto sommato modesta per il Comune e lo scorno di tutti gli abitanti. Tuttavia il consiglio, riunito il 29 giugno, molto probabilmente a seguito di qualche protesta o di una forte reprimenda da Firenze, annullò tutta l'asta e deliberò che venisse istituita una magistratura che dividesse tutti i terreni in piccole porzioni che successivamente fossero bandite all'asta dando precedenza a chi eventualmente già lavorava quei terreni, come era il caso di quelli dati in affitto dal Comune. Il lavoro allora andò avanti per mesi con la divisione in porzioni dei vari tenimenti (con numero variabile di porzioni in base alla natura di terreno, dalle 10 alle 30 porzioni).

Tuttavia nell'ottobre 1783 una gran parte dei lotti era rimasta inaggiudicata, quindi di nuovo fu fatta un'unica asta in cui tutti i terreni rimasti non aggiudicati vennero assegnati in tre grandi blocchi. Di fatto il progetto egualitaristico era comunque fallito⁶⁷. Inoltre non solo la privatizzazione pose le premesse per una notevole contrazione dell'allevamento transumante, ma nello stesso tempo i frazionamenti e gli investimenti portarono a privilegiare ancor più come risorsa il castagneto da frutto. Nel corso del secolo successivo, la popolazione di Raggiolo che era progressivamente salita fino a porsi sulle settecento anime⁶⁸, vedeva sempre più le sue risorse di sopravvivenza concentrarsi sui castagni.

Più o meno nello stesso periodo, e questa volta senza direttive dall'alto, il Comune rinunciò anche al suo monopolio sull'attività molitoria ed anzi si passò di fatto a un sistema di più mulini privati.

Già dal 1773 vi era un dibattito in corso a Raggiolo sull'opportunità di costruire un nuovo mulino più grande visto che quello del Comune, vecchio di secoli, richiedeva continue spese di manutenzione e avrebbe comunque dovuto essere dotato di un nuovo palmento per l'incremento di castagne da macinare. In tal senso si andavano accantonando soldi dalle cifre ricavate dalle tasse comunali⁶⁹. Poi nel 1782, l'anno dell'allivellazione dei beni comunali, una delle persone più ricche del paese (parente stretto di uno dei quattro che con successo avevano partecipato alla prima asta dei terreni del Comune⁷⁰) si fece avanti e chiese al consiglio la licenza di costruire autonomamente nella sua proprietà un nuovo mulino a due palmenti⁷¹. Il consiglio concesse licenza⁷². La cosa però mise subito in crisi il sistema secolare. Quando il nuovo mulino entrò in funzione i conduttori del mulino del Comune, per il quale non si parlava più ora di un ampliamento, non avendo più il monopolio della molitura, ottennero una drastica riduzione nel canone di affitto da versare al Comune⁷³. Non solo, di fatto il mulino del Comune venne poi assimilato agli altri beni e allivellato ai due ultimi

⁶⁶ Gian Domenico Giorgini, Francesco di Marco Chiaroni, Pierangelo di Matteo Minocchi, Raffaello Ciarchi.

⁶⁷ Fra l'altro sorsero subito polemiche per le porzioni di terreno concesse. Un gruppo di livellari degli ex beni comunali si presentò in consiglio sostenendo che le porzioni non erano state fatte con giustizia e che i confini erano spesso incerti e mal distinti.

⁶⁸ Il Catasto del 1810 dà un totale per Raggiolo di 708 abitanti. Cfr. L. Rossi, *L'evoluzione del paesaggio e delle strutture rurali del Casentino nella prima metà dell'Ottocento*, Firenze, Università di Firenze, Quaderni dell'Istituto di geografia, 16, 1990, p. 147.

⁶⁹ Una deliberazione in tal senso dell'agosto del 1773 dava avvio all'accantonamento di soldi in previsione di arrivare a poter rifare un nuovo palmento, aggiungendo anche una stanza al mulino, per tale palmento ed anche un'altra stanza per l'abitazione del mugnaio, considerando anche la necessità di acquisto di due nuove macine per il nuovo palmento, del ritrecine e dell'altra attrezzatura necessaria (AVP, 734, fasc. II, c. 139r).

⁷⁰ Giovanni di Francesco Giorgini.

⁷¹ Il mulino avrebbe dovuto essere sul torrente Teggina, nei terreni di proprietà appunto del Giorgini, con *presa d'acqua dieci braccia sotto il ponte di Raggiolo* (AVP, 1797, c. 34r).

⁷² In realtà vi furono molte opposizioni e proteste, tuttavia alla fine il consiglio concesse la licenza, con il patto che un perito stimasse il valore da pagare alla comunità *per il comodo della presa d'acqua* (*Ibidem*, c. 37v).

⁷³ Quando nell'estate del 1784 il nuovo mulino entra in funzione, i due concessionari del mulino del Comune, Piero di Antonio Ciarchi e Enrico di Enrico Zacchi, che avevano una concessione pluriennale, pretendono dal Comune una forte riduzione sul canone annuale. Il consiglio si trova costretto ad accordargliela e concede su un canone di affitto annuale di L. 35 uno sconto di L. 14 (*Ibidem*, c. 63r).

conduttori che poterono riscattarlo per farne una proprietà privata⁷⁴. Infine il precedente di una prima concessione portò nel 1790 alla costruzione di altri due mulini privati⁷⁵. Ai primi dell'Ottocento vi erano quindi a Raggiolo quattro mulini in concorrenza fra loro per la molitura e il Comune aveva perso ogni possibile entrata.

Le riforme, cui vennero poi ad aggiungersi le Riforme granducali sull'ordinamento delle Comunità che esulano dal nostro quadro, provocarono senza dubbio un mutamento nella vita degli abitanti: maggior emigrazione ora però più come carbonai che come pastori a seguito di greggi transumanti; aumento del ruolo del castagno da frutto nell'economia e della sua estensione nello spazio boschivo; limitazione alle famiglie più povere delle possibilità di allevamento.

Ma il mutamento fu ancor più significativo sul ruolo dell'istituzione comunale. Il Comune perdeva un ruolo essenziale, una fonte di entrata, una delle principali materie su cui il consiglio deliberava, la ragion d'essere di un numero di attività e funzioni.

In questo quadro non sembra proprio da escludere che una possibile condizione di insoddisfazione e di rimpianto per la situazione precedente, per il 'buon tempo antico' possa essere stato uno degli elementi che abbiano giocato nel favorire non molti anni dopo l'attecchire di movimenti di ribellione sanfedisti: proprio nell'aretino, infatti, e nelle sue montagne fu particolarmente forte e persistente il movimento che venne definito del 'Viva Maria'⁷⁶.

⁷⁴ Il contratto di affitto pluriennale del Ciarchi e dello Zacchi viene così trasformato in un contratto di livello il cui canone annuale è finalizzato all'acquisizione progressiva del mulino stesso e il possesso è trasmissibile agli eredi. Così vediamo nell'aprile 1786 Francesco di Giovanni Ciarchi e Giovanni di Giovanni Zacchi *livellari del mulino* chiedere e ottenere dal Comune un ulteriore sconto sul canone annuale (*Ibidem*, c. 80v).

⁷⁵ Il 20 maggio 1790 vengono presentate al consiglio del Comune le richieste per la costruzione di due nuovi mulini, entrambi nei pressi del torrente Barbozzaia, da parte di due privati che intendevano farli costruire su loro terreni. Su entrambe le richieste c'è l'opposizione dei livellari dell'ex mulino del Comune, i quali però riescono ad ottenere soltanto l'impegno dei costruttori dei due nuovi mulini a non trattenere l'acqua e a costruire la presa d'acqua "a doccia aperta" in modo da non ridurre la portata del Barbozzaia la cui acqua alimentava il bottaccio del loro mulino insieme a quella del Teggina (*Ibidem*, cc. 131v-132v).

⁷⁶ Cfr. Turi, «Viva Maria». *La reazione alle riforme leopoldine*.